

LA PENSIONE AI SUPERSTITI

La Pensione ai superstiti può essere:

- **di reversibilità**: nel caso in cui il defunto fosse già titolare di pensione (di vecchiaia, di anzianità, di inabilità) prima del decesso. In questo caso non deve essere accertato alcun requisito contributivo in quanto esso era già sussistente in capo al deceduto.
- **indiretta**: quando il defunto non era già titolare di pensione e svolgeva ancora attività lavorativa oppure era assicurato. In questo caso, bisogna accertare se sussistono i requisiti contributivi previsti per il diritto alla pensione indiretta. Pertanto il defunto deve aver maturato quindici anni di contributi o, in alternativa, cinque anni, almeno tre dei quali nei cinque anni precedenti la data della morte.

CHI HA DIRITTO ALLA PRESTAZIONE

Coniuge

- il **coniuge superstite del lavoratore** o del pensionato defunto. Nessuna condizione soggettiva è richiesta per il conseguimento del diritto a pensione da parte del coniuge dell'assicurato o del pensionato deceduto.
- il **coniuge superstite separato**. Nel caso la separazione sia avvenuta per colpa del coniuge superstite, deve essere accertato che la sentenza di separazione preveda la corresponsione dell'assegno alimentare a suo favore.
- il **coniuge superstite divorziato**. Deve essere titolare di assegno divorzile, non si deve essere risposato e l'inizio di assicurazione dell'ex coniuge defunto deve essere anteriore al divorzio.

Nel caso il defunto si fosse **risposato**, la quota di pensione spettante al coniuge (60%) verrà divisa tra il nuovo coniuge e l'ex coniuge del defunto. Spetterà al tribunale stabilire le quote della divisione, considerando vari

elementi, tra i quali la durata del matrimonio e la condizione economica dei soggetti coinvolti.

Nel caso, successivamente all'ottenimento della pensione di reversibilità, il coniuge superstite contragga nuovo matrimonio, cesserà il suo diritto alla pensione stessa e verrà erogato d'ufficio un assegno pari a due annualità, compresa la tredicesima, della pensione o della quota spettante alla data del matrimonio.

Figli o equiparati

Sono equiparati ai figli legittimi o legittimati, i figli adottivi o affiliati del deceduto, i figli naturali del deceduto riconosciuti legalmente o giudizialmente dichiarati, i figli nati da precedente matrimonio del coniuge del deceduto, i minori regolarmente affidati dagli organi competenti a norme di legge. Sono equiparati ai figli anche i nipoti minori viventi a carico del deceduto.

Alla data del decesso del genitore il figlio, per aver diritto alla pensione ai superstiti, deve essere:

- **minorenne**
- **studente** (per la durata del corso scolastico, anche professionale, fino ad un massimo di 21 anni)
- **studente universitario** (fino alla laurea o al massimo fino a 26 anni)
- **maggioranne inabile** (in base all'art. 8, comma 1, della legge 12 giugno 1984, n. 222, "si considerano inabili le persone che si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa...").

Per i figli minori non deve essere accertata alcuna condizione soggettiva. Invece, i figli **maggioranne studenti/universitari** oppure **inabili** debbono risultare a carico del dante causa al momento del decesso.

La norma prevede che gli stessi si considerano a carico dell'assicurato o del pensionato se questi, prima del decesso, provvedeva al loro sostentamento in maniera continuativa.

Il termine "sostentamento" implica sia la non autosufficienza economica dell'interessato, sia il mantenimento abituale da parte del deceduto.

Ai fini della sussistenza del requisito della **vivenza a carico**, devono ricorrere in concreto due distinte circostanze:

- a) uno stato di bisogno del superstite determinato dalla sua condizione di non autosufficienza economica con riferimento alle esigenze medie dello stesso, alle sue fonti di reddito, ai proventi che derivano dell'eventuale concorso al mantenimento da parte di altri familiari;
- b) il mantenimento del medesimo da parte del dante causa, quale può desumersi dall'effettivo comportamento di quest'ultimo nei confronti dell'avente diritto.

Le predette circostanze possono essere individuate in base ad una valutazione della situazione del nucleo familiare del lavoratore e/o pensionato deceduto e del superstite.

Ai fini dell'accertamento della non autosufficienza economica, si fa riferimento ai seguenti **criteri**.

Per essere considerati a carico, i **figli studenti/universitari**, debbono possedere un reddito che non superi il trattamento minimo Inps maggiorato del 30% (importo del trattamento minimo nel 2015 pari ad Euro 502,39 mensili, Euro 6.531,07 annui).

Invece, per i **figli maggiorenni inabili**, a seguito della Delibera Inps 478 del 31/10/2010, si adotta il criterio stabilito per il riconoscimento del diritto a pensione nei confronti degli invalidi civili totali, per i quali il limite di reddito è quello stabilito dall'articolo 14-septies della legge 29 febbraio 1980, n. 33, annualmente rivalutato (per l'anno 2015 il limite è pari ad Euro 16532,10).

Per i **figli maggiorenni inabili** che si trovino nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o che, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognino di un'assistenza continua, il predetto limite deve essere aumentato dell'importo dell'indennità di accompagnamento (nel 2015 pari ad euro 508,55 mensili).

REDDITI DA VALUTARE AI FINI DEL CARICO

Devono essere presi in considerazione i soli redditi **assoggettabili all'IRPEF**, al lordo delle detrazioni di imposta, degli oneri deducibili e delle ritenute fiscali. Sono, pertanto, esclusi i redditi esenti (pensioni di guerra, le prestazioni economiche in favore dei minorati civili) o comunque non computabili agli effetti dell'IRPEF (rendite INAIL), i Bot, i CCT ed altri titoli equipollenti emessi dallo Stato, i redditi soggetti a ritenute alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva (gli interessi bancari, postali, ecc.). Sono, invece, da considerarsi i beni immobili.

Si riporta una tabella riepilogativa:

arretrati lav. dip. prestatato in Italia	si
lavoro autonomo	si
pensioni dirette a carico estero	si
pensioni superstiti a carico estero	si
arretrati pensioni estere	si
interessi bancari, postali, ecc	no
redditi partecipazione in società e imprese	si
trattamenti di fine rapporto	si
arretrati di integrazione salariale	si
casa di abitazione	si
terreni e fabbricati	si
altri redditi assoggettabili IRPEF	si
rendite vitalizie o a tempo det. costituite a titolo oneroso	si
assegno vitalizio combattenti guerra 15/18	no
altri redditi non assoggettabili IRPEF	no
presta.ass.li in denaro erogate da estero	no
lavoro dip. e arretrati lavoro dip. estero	si
assegno mantenimento corrisposto da ex coniuge	si
reddito da attività con iscrizione alla gestione separata	si
lavoro autonomo estero	si
terreni fabbricati estero	si
altri redditi (capitali) estero	si
rendite vitalizie o a tempo det. costituite a titolo oneroso estero	si

La documentazione da produrre per la richiesta della pensione di reversibilità comprende la **dichiarazione reddituale**, ove è prevista la segnalazione di redditi che possono non avere rilievo ai fini della pensione da liquidare, ma che possono risultare influenti ai fini di altre prestazioni, anche richieste da altri componenti il nucleo familiare (ad esempio l'assegno al nucleo familiare).

Ai fini dell'accertamento del mantenimento abituale del figlio maggiorenne e inabile da parte del deceduto, si distingue tra la condizione di **convivenza**

e di non convivenza del figlio con il genitore deceduto. Nei confronti del figlio convivente si prescinde dall'accertamento della condizione del mantenimento, considerandolo automaticamente soddisfatto, data la effettiva comunione di tetto e di mensa. Viceversa, in caso di **non convivenza**, è necessario accertare, anche mediante un esame comparativo dei redditi del defunto e del superstite, se il primo concorrevva effettivamente ed in maniera rilevante e continuativa al mantenimento del figlio non convivente. La partecipazione alla spesa in comunità o altra struttura può essere attestata da documentazione (ad es. fatture, ricevute, attestazioni della struttura, ecc.) dalle quali si rileva che il familiare è intervenuto nelle spese sostenute per il congiunto ricoverato.

E' consigliato ai genitori di figli inabili non elargire denaro in contanti ma farsi carico di spese documentate della persona inabile (es: affitti, rette delle strutture, bollette), in modo da produrre la **tracciabilità** del mantenimento, o redigere degli atti mirati alla propria tutela.

Qualora il figlio inabile, titolare di pensione di reversibilità a seguito del decesso di uno dei genitori, presenti domanda per analoga prestazione a seguito del decesso del genitore superstite, l'importo della pensione di cui è già titolare deve essere considerato, ai fini di una corretta valutazione del requisito di non autosufficienza economica necessario per conseguire l'eventuale diritto ad altra pensione di reversibilità.

Le condizioni di carico e mantenimento, e, per il figlio maggiorenne inabile, sanitarie, vengono considerate al **momento del decesso**. Unica eccezione se il minorenni diventa inabile dopo il decesso ma prima del compimento del diciottesimo compleanno.

Se il figlio maggiorenne inabile inizia **un'attività lavorativa** perde il diritto alla pensione di reversibilità, a meno che l'attività lavorativa abbia finalità terapeutica. Rientra in tale definizione l'attività lavorativa svolta presso i laboratori protetti, ovvero le cooperative sociali disciplinate dalla legge 8 novembre 1991, n. 381, nonché presso datori di lavoro che abbiano

stipulato le convenzioni di cui all'art. 11 della legge n. 68 del 1999, che assumono i predetti soggetti con convenzioni di integrazione lavorativa, di cui all'articolo 11 della legge 12 marzo 1999, n. 68, con contratti di formazione e lavoro, con contratti di apprendistato o con le agevolazioni previste per le assunzioni di disoccupati di lunga durata. La durata dell'attività lavorativa non deve essere superiore alle 25 ore settimanali.

La richiesta di reversibilità di pensione da parte di figlio inabile deve essere preceduta dalla trasmissione di un **Certificato medico introduttivo per istanza di invalidità previdenziale (SS3)**. In alternativa può essere allegata alla domanda amministrativa apposita documentazione sanitaria (ad esempio Verbale di Invalidità Civile).

Va infine ricordato che la pensione di reversibilità può spettare, se mancano o non hanno diritto alla prestazione il coniuge, i figli e i genitori, **ai fratelli celibi e alle sorelle nubili che alla data del decesso del lavoratore risultino inabili**, anche se di età inferiore ai 18 anni, che non siano titolari di pensione diretta o indiretta, e che fossero a carico del lavoratore deceduto.

Le quote di pensione spettanti ai superstiti

Coniuge e figli	Percentuale
coniuge senza figli	60%
coniuge con un figlio	80%
coniuge con due o più figli	100%

Figli senza coniuge (*)	Percentuale
un figlio	70%
due figli	80%
tre o più figli	100%

(*) ai nipoti spettano le stesse quote dei figli

Genitori	Percentuale
un genitore	15%
entrambi i genitori	30%

Fratelli celibi e sorelle nubili	Percentuale
un fratello/sorella	15%
due fratelli/sorelle	30%
tre fratelli/sorelle	45%
(15% per ogni fratello/sorella sino al massimo del 100%)	

Esempio:

Due genitori viventi godono di pensione di 2000 € lorde mensili cadauno. Hanno un figlio maggiorenne inabile, non lavoratore, a carico, che gode del mantenimento di entrambi i genitori.

Decede uno dei due genitori: al figlio e al coniuge superstite spetta la reversibilità della pensione del defunto nelle quote del 60% al coniuge (1200€ mensili lorde) e del 20% al figlio (400€ euro mensili lorde). La pensione di reversibilità non viene inserita nei redditi del figlio per valutare se fosse a carico del deceduto.

Decede il secondo genitore: per la valutazione che il figlio inabile fosse a suo carico, si valuterà il reddito della reversibilità ed eventuali redditi che siano derivati dall'eredità conseguita a seguito del decesso del primo genitore.

Primo caso:

Il figlio inabile ha soltanto la quota di pensione di reversibilità.

Poiché è un reddito che rientra nei limiti previsti, al figlio inabile spetterà anche la reversibilità della pensione del secondo genitore deceduto, nella quota del 70%, e la prima reversibilità sarà ricalcolata attribuendogli pari quota.

Secondo caso:

Il figlio inabile aveva ereditato dal primo genitore deceduto fabbricati, da cui consegue un reddito, per affitti, pari a Euro 20.000 annui.

Poiché il reddito dei fabbricati + quello della pensione di reversibilità superano l'importo previsto per essere considerati a carico, al figlio inabile non spetterà la pensione di reversibilità relativa al secondo genitore deceduto, ma manterrà il diritto alla pensione già in godimento, che sarà ricalcolata nella misura del 70%. Sulla pensione sarà poi applicata la trattenuta prevista dall'art. 1, comma 41, Legge 335/95, per i beneficiari di pensione di reversibilità che posseggano redditi superiori a determinati limiti.

Si riportano, di seguito, le percentuali di trattenuta e limiti di reddito:

2 – IMPORTI DEI LIMITI DI REDDITO

Anno	Ammontare dei redditi	Percentuale di riduzione
2014	Fino a € 19.534,32	Nessuna
	oltre € 19.534,32 fino a € 26.045,76	25 per cento
	oltre € 26.045,76 fino a € 32.557,20	40 per cento
	oltre € 32.557,20	50 per cento
2015	Fino a € 19.593,21	Nessuna
	oltre € 19.593,21 fino a € 26.124,28	25 per cento
	oltre € 26.124,28 fino a € 32.655,35	40 per cento
	oltre € 32.655,35	50 per cento

I redditi che concorrono per l'applicazione della trattenuta in parola sono riepilogati nella seguente tabella:

arretrati lav. dip. prestato in Italia	no
Lavoro dipendente e lavoro autonomo	si
pensioni dirette a carico estero	si
pensioni superstiti a carico estero	no
arretrati pensioni estere	no
interessi bancari, postali, ecc	no
redditi partecipazione in società e imprese	si
trattamenti di fine rapporto	no
arretrati di integrazione salariale	no
casa di abitazione	no
terreni e fabbricati	si
altri redditi assoggettabili IRPEF	si
rendite vitalizie o a tempo det. costituite a titolo oneroso	si
assegno vitalizio combattenti guerra 15/18	no
altri redditi non assoggettabili IRPEF	no
presta.ass.li in denaro erogate da estero	no
lavoro dip. estero	si
assegno mantenimento corrisposto da ex coniuge	si
reddito da attività con iscrizione alla gestione separata	si
lavoro autonomo estero	si
terreni fabbricati estero	si
altri redditi (capitali) estero	si
rendite vitalizie o a tempo det. costituite a titolo oneroso estero	si

Bibliografia:

- intervento dott.ssa Dalida Trevisan, Responsabile Inps Sede Regionale Piemonte, Incontro informativo sulla normativa di reversibilità delle pensioni per le persone con disabilità e le loro famiglie del 10 aprile - Torino, organizzato dal Punto Ok della Consulta per le Persone in Difficoltà Onlus
- *Le nuove pensioni*, di Angelo Raffaele Marmo, Oscar Mondadori, 2012-2013